

Circolare n°2 del 6 marzo 2012 a valere sulle attività finanziate da FondItalia

Chiarimenti in merito a progetti formativi avviati sotto responsabilità.

Nello spirito di sostenere il più possibile le particolari necessità delle aziende, ovvero rendere gli strumenti operativi di FondItalia capaci di supportare i tempi e le esigenze proprie delle imprese aderenti, e in deroga a quanto previsto dalle procedure di presentazione e approvazione dei Progetti Formativi a valere sullo Sportello Imprese 2010 – 2012, è data facoltà al Soggetto Attuatore di iniziare e realizzare gli interventi nel caso in cui:

1. detto inizio sia precedente all'iter di presentazione stabilito dal Manuale di Gestione di FondItalia;
2. il preventivo dei costi, ovvero il totale finanziario dell'iniziativa, sia **superiore** alle disponibilità economiche del Piano Formativo di riferimento;
3. alla condizione di cui al punto 1 si sommi la condizione di cui al punto 2.

Tale facoltà, per ognuno dei casi previsti al precedente articolo, determina l'uso di un particolare istituto relazionale tra FondItalia e Soggetto Attuatore definito "Inizio sotto Responsabilità", ovvero: il Soggetto Attuatore, qualora ne ricorressero le giuste motivazioni espresse in forma chiara, contestualizzata e pertinente, potrà decidere di iniziare le attività assumendo in pieno la responsabilità sulla gestione operativo-contabile dell'iniziativa. La conseguenza di tale responsabilità, fatto possibile che il Fondo possa non approvare e/o non riconoscere la validità dell'iniziativa iniziata sotto responsabilità, è riscontrabile nella totale non riconoscibilità dei costi sostenuti. In tal caso nulla dell'iniziativa sarà acquisito né ai dati funzionali al sistema di monitoraggio, né agli atti contabili del Fondo e nulla verrà contabilmente imputato a detrazione sul totale delle risorse disponibili per il Piano Formativo di Riferimento.

Considerando le evenienze di cui alla presente circolare quali circostanze straordinarie, l'azienda interessata ha obbligo di sottoscrivere una dichiarazione dalla quale si possa evincere in forma chiara, contestualizzata e pertinente la/e motivazione/i di tale necessità. La dichiarazione, una per ogni azienda coinvolta, è resa dal legale Rappresentante dell'azienda e indirizzata al Soggetto Attuatore e/o al Soggetto Proponente.

Il Soggetto Attuatore al concorrere di uno dei casi di cui ai punti 1, 2 o 3 è tenuto ad osservare il seguente protocollo comportamentale:

- nel caso in cui il Soggetto Attuatore sia diverso dal Soggetto Proponente, il primo è tenuto a informare il Proponente sulla circostanza fornendo adeguate e circostanziate informazioni;
- nel caso di cui al punto 1 il Soggetto Proponente è tenuto a esprimere parere positivo/negativo in conformità con l'eventuale regolamento interno al Piano Formativo;
- nel caso di cui al punto 2 il Soggetto Proponente è tenuto a esprimere parere positivo/negativo ed eventualmente, se espresso parere favorevole, fare formale richiesta di "splafonamento" alla Direzione del Fondo, la quale valuterà se rilasciare proprio consenso/dissenso o rimandare all'insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione;
- nel caso di cui ai punti 1, 2 e 3 il Soggetto Attuatore è tenuto a informare e presentare istanza di consenso al Fondo almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività;

- nel caso di cui al punto 3 il Soggetto Attuatore è tenuto ad attendere formale consenso da parte del Fondo per formalizzare l'inizio delle attività;
- nel caso di cui ai punti 1, 2 e 3 il Soggetto Attuatore, ricevuto eventuale parere positivo a procedere, ha l'obbligo di caricare in Piattaforma tutti i dati previsti e necessari nella procedura di presentazione prevista dal Manuale di Gestione del Fondo;
- nel caso di cui ai punti 1, 2 e 3 il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di validare il documento di Progetto caricato e, in particolar modo, fornire gli estremi del Registro e del Calendario delle attività formative secondo i tempi e le modalità previste nel Manuale di gestione;
- il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di presentare in forma cartacea la documentazione di presentazione, come previsto nel Manuale di Gestione di Fonditalia;
- nel caso di cui ai punti 1, 2 e 3 il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di gestire la realizzazione dell'intervento secondo le modalità e le procedure previste da Fonditalia, soprattutto per quanto previsto nei controlli diretti e indiretti e nel fornire puntualmente e con precisione i dati funzionali al Sistema di Monitoraggio;
- nel caso di cui ai punti 1, 2 e 3 il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di predisporre e presentare nei tempi indicati nel suo documento di progetto il Rendiconto tecnico-amministrativo dell'iniziativa completo in ogni sua parte e per ogni documentazione richiesta;
- nel caso in cui il competente Consiglio di Amministrazione di Fonditalia approvasse l'iniziativa sarà obbligo del Soggetto Attuatore stipulare la relativa Convenzione alla quale verrà allegata copia firmata della presente Circolare e copia della comunicazione di inizio attività. Tale comunicazione allegata farà fede per la determinazione dell'eleggibilità temporale delle spese sostenute. In tal caso il Fondo non riconosce quale criticità la data di firma della Convenzione posteriore alla data di inizio attività.

Fatto salvo quanto appena esplicitato è comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione di Fonditalia:

- nel caso di specie di cui ai punti 2 o 3 se il Consiglio di Amministrazione di Fonditalia non approvasse l'iniziativa proposta sotto responsabilità, non concedendo quindi lo splafonamento, il Soggetto Attuatore non potrà presentare l'iniziativa;
- nel caso di specie 2 il Consiglio di Amministrazione potrà approvare l'iniziativa se ritenuta meritevole e strategicamente prioritaria. In tal caso il Soggetto Attuatore potrà beneficiare del rimborso delle spese sostenute e ritenute ammissibili dalla verifica tecnico-amministrativa secondo le effettive disponibilità presente nel Conto Formativo anche in più ratei;
- nel caso di specie 1 se il Consiglio di Amministrazione non approvasse l'iniziativa proposta, nessuna delle spese sostenute potrà essere ammessa e conseguentemente il Soggetto Attuatore non potrà richiederne a nessun titolo il rimborso.

A conclusione della Presente Circolare si sottolinea che:

- è facoltà del Soggetto Attuatore e a prescindere le differenti casistiche qui elencate realizzare le attività previste;

resta inoltre inteso che tale procedura è applicabile solo ed esclusivamente al caso di Progetti Formativi a valere sui Piani Formativi approvati con le procedure Sportello Impresa 2010 – 2012.

Roma, 6.3.2012

Il Direttore

Dott. Egidio Sanguè